



**COMUNE DI FARA GERA D'ADDA**  
**PROV. DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA PER L'ACCESSO ALLE  
PRESTAZIONI AGEVOLATE**

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. del 03.05.2000, n. 130 e D.P.C.M. n. 242 del 04.04.2001.

## **ARTICOLO 2**

### **INTEGRAZIONI**

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241;
- b) ogni altra disciplina comunale relativa alla concessione di agevolazioni economiche e tariffarie, che preveda la valutazione delle condizioni economiche del richiedente;
- c) le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 109/98, D.P.C.M. n. 221/99, D.Lgs. n. 130/00 e D.P.C.M. n. 242/01.

## **ARTICOLO 3**

### **PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento verrà applicato, nello specifico, per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione, che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:

- Assistenza domiciliare e prestazioni complementari (fornitura pasti, telesoccorso e telesalvalavita);
- Inserimento in Cooperative e Centri Socio-Educativi per portatori di handicap, Centri di Residenza per disabili;
- Compartecipazione alla spesa per trasporto, con automezzi di proprietà comunale, erogato in favore di persone anziane con problemi di salute, nuclei familiari con minori e/o portatori di handicap che abbisognano di assistenza presso Centri Diurni, Centri di riabilitazione, Istituti ecc.;
- Inserimento in Comunità terapeutiche;
- Mensa scolastica (Scuole Materna, Elementare e Media);
- Trasporto scolastico (Scuole Materna, Elementare e Media);
- Borse di studio e contributi scolastici;
- Compartecipazione alla spesa sostenuta dal Comune per frequenza presso asilo nido in convenzione;
- Rimborso quota parte I.C.I.;
- Compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni specialistiche e farmaceutiche;
- Rette degenza presso Case di Riposo;
- Contributi ordinari in genere;
- Contributi straordinari.

## **ARTICOLO 4**

## **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. n. 130/00, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Tenuto conto che:

- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti:

- I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F., anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto figura a carico ai fini I.R.P.E.F. di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile.

- I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;

- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice Civile;

- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 C.P.C.;

- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 01.12.1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

- Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini I.R.P.E.F. di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura, ecc.), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini I.R.P.E.F. Se della medesima convivenza fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

In deroga ai commi precedenti, per soggetti non autosufficienti legalmente accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente, limitatamente alle prestazioni di carattere domiciliare.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. Il Comune potrà, comunque, tenere conto di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; tale variazione avrà efficacia dal mese successivo.

## **ARTICOLO 5**

### **CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI**

Ai sensi dell'art. 2 – comma 4 – del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001, la Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, può stabilire ulteriori modalità di selezione dei beneficiari.

## **ARTICOLO 6**

### **MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO**

•L'indicatore della situazione reddituale (I.S.R.) è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (es. Mod. Unico, Mod. 730 ecc); in mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini I.R.P.E.F risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori (es. Mod. CUD), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.

- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo da attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro (5,57% per il 2000) al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, individuato come sotto indicato:
- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
  - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al primo alinea;
  - azioni e quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani e esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al primo alinea;
  - partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui sopra ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
  - partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  - masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
  - gli strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui sopra, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
  - imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate per le partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
  - per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

•Dalla somma dei redditi dei familiari così determinata, qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare

massimo di £. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

## **ARTICOLO 7 MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO**

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (I.S.P.) si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di £. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della presente detrazione:

- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti;
  - se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
  - se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.
- b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 3 – commi 2 – 3 – 4 del D.P.C.M. n. 221/99, come modificato dal D.P.C.M. 242/2001; da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a £. 30.000.000. Detta franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 6 – comma 1 – lett. d) del presente regolamento.
  - c) il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

## **ARTICOLO 8 PARAMETRI DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICCA EQUIVALENTE**

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero di componenti il nucleo	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori;
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 – comma 3 – della Legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66%;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultano titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno 6 mesi.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

## **ARTICOLO 9**

### **INDICAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE**

L'indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. è calcolato con il rapporto tra indicatore della situazione economica I.S.E. (I.S.R. di cui all'art. 6 del presente regolamento, + 20% I.S.P. di cui all'art. 7 del presente regolamento) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dall'art. 8 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 10**

### **SOGLIE DI ACCESSO**

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore I.S.E.E. in modo da assicurare esenzioni o trattamenti agevolati ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni. In considerazione del carattere sperimentale della nuova procedura, le fasce di I.S.E.E. e relative percentuali di partecipazione alla spesa saranno istituite o potranno essere variate in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione del bilancio comunale.

Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali, fondata sull'analisi dei parametri utilizzati per la valutazione dell'I.S.E.E., l'Amministrazione Comunale potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

## **ASSISTENZA ANZIANI**

### **•presso Case di Riposo (RSA)**

L'ospite partecipa al costo della retta con il proprio reddito comprensivo dell'assegno di accompagnamento. Al fine di favorire l'autonomia personale ed economica, sarà comunque lasciata in gestione diretta all'ospite una quota del reddito complessivo di cui al comma precedente, fino ad un massimo di €. 2.000.000 annui.

Il Comune si rivarrà, per la rimanente quota di retta, sui parenti obbligati agli alimenti, in base alla normativa vigente ed in misura proporzionale all'I.S.E.E. dei nuclei familiari degli obbligati.

## **ARTICOLO 11**

### **MODALITA' ATTUATIVE**

- Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
- Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675.
- In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
- Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
- La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il D.P.C.M. del 18.05.2001 – pubblicato sulla G.U. del 06.07.2001.
- La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.

## **ARTICOLO 12**

### **COMPETENZE**

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile del servizio competente, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

Spetta, altresì, al responsabile del servizio promuovere tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati

dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

### **ARTICOLO 13**

#### **NORME INTEGRATIVE**

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della successiva modificazione del presente regolamento, troverà applicazione l'intervenuta normativa.

### **ARTICOLO 14**

#### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.